


TRIBUNALE DI PADOVA



Il G.R.,
visto l'atto di deposito del piano, della proposta di concordato preventivo "in continuità" aziendale e della relativa documentazione depositata da s.p.a. in data 18.6.13;
vista l'ulteriore documentazione integrativa depositata dalla società ricorrente il 25 e 27 luglio 2013;
sentito il Collegio;
rilevato che la società nell'ambito del paragrafo 2 dell'atto depositato il 18.6.13, destinato alla descrizione del piano di ristrutturazione industriale sotteso alla proposta concordataria, al punto 2.6 ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 169 bis L.F., allo scioglimento di taluni contratti pendenti, la cui prosecuzione non è funzionale all'esecuzione del piano, e, specificamente, dei contratti elencati e prodotti sub documento n. 64;
considerato che dall'esame della predetta documentazione risulta che la richiesta autorizzazione concerne 9 contratti di agenzia/distribuzione, 2 contratti di consulenza, 2 contratti commerciali, 8 contratti di leasing, di cui in precedenza è già stata chiesta e autorizzata la sospensione, e un contratto di fornitura;
ritenuto in generale che la norma dell'art. 169 bis L.F., espressamente richiamata e fatta salva per il concordato in continuità dall'art. 186 bis, comma terzo, L.F., prevede, al chiaro fine di agevolare la fattibilità e quindi la buona riuscita del concordato, la possibilità per il debitore di chiedere, anche contro la volontà del contraente "in bonis" e, quindi, in deroga ai principi generali del diritto civile, di essere autorizzato allo scioglimento unilaterale del contratto in corso di esecuzione al momento del deposito del ricorso di cui all'art. 161 L.F.;

considerato pertanto che al fine di valutare la concedibilità o meno della richiesta autorizzazione il Tribunale debba valutare l'incidenza del singolo contratto sul piano concordatario, verificandone la funzione agevolatrice o meno a seconda del rilievo strategico o, per converso, marginale o antieconomico del contratto in corso, e, quindi, in definitiva l'essenzialità o meno del predetto contratto per la prosecuzione dell'attività d'impresa e la sua funzionalità per la miglior soddisfazione dei creditori;

rilevato altresì che, in caso di autorizzazione allo scioglimento del contratto, la norma in esame al comma 2, stabilisce che il contraente "in bonis" ha "diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento" e che "tale credito" è "soddisfatto come credito anteriore al concorso";

considerato come pertanto con tale disciplina, certamente di favore nei confronti del debitore concordatario, il legislatore ha finito per declassare il contraente "in bonis" da creditore extraconcorsuale a creditore concorsuale, e quindi il relativo credito da credito prededucibile a credito concorsuale - per lo più chirografo - soggetto alla relativa falcidia, con conseguente diritto di voto;

ritenuto che la determinazione dell'indennizzo debba essere compiuta dal debitore, possibilmente in accordo con il terzo contraente, ai fini dell'individuazione del fabbisogno concordatario e dell'eventuale collocazione in una apposita classe, costituita da tutti i titolari dei crediti ex art. 169 bis, comma 2, L.F., riservando loro un trattamento anche diverso da quello contemplato per gli altri creditori;

ritenuto che in caso di contestazione dell'indennizzo da parte del contraente "in bonis" la valutazione andrà effettuata dal G.D. ai soli fini dell'ammissione al voto ex art. 176 L.F., mentre la quantificazione definitiva spetterà al tribunale investito della questione nell'ambito di un giudizio ordinario;

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, che l'istituto dello scioglimento di cui all'art. 169 bis L.F. non può trovare applicazione ove per legge o per contratto sia consentito alle parti di sciogliersi unilateralmente dal contratto esercitando il diritto di recesso e/o avvalendosi della clausola risolutiva espressa preventivamente pattuita, ponendosi in questi casi eventualmente un problema, in presenza dei necessari presupposti, di autorizzazione ex art. 161, comma VII, L.F.;

ritenuto infatti che, diversamente ragionando, sarebbe consentito al debitore a suo esclusivo piacimento e discrezione, chiedendo lo scioglimento ex art. 169 bis L.F. anziché esercitare il diritto di

scioglimento anticipato comunque esistente e a lui spettante, degradare il credito del terzo contraente da extraconcorsuale - quindi da pagare integralmente e regolarmente- in credito concorsuale, soggetto a falcidia o comunque a soddisfazione non regolare nei termini previsti per i titolari di crediti dello stesso rango e specie (di regola chirografario);

considerato che dal contratto di agenzia a tempo indeterminato , tale ab origine e/o successivamente trasformato, ciascuna delle parti e quindi anche il preponente può recedere in ogni momento, fatti salvi il rispetto del termine di preavviso minimo stabilito per legge o, se più favorevole, dalla contrattazione individuale o collettiva e/o il pagamento della relativa indennità sostitutiva (art. 1750 c.c. e accordi economici collettivi di settore), nonché il pagamento delle indennità di cessazione del rapporto normativamente o contrattualmente previste;

rilevato che nel caso di specie tutti i contratti di agenzia, oggetto della richiesta autorizzazione di scioglimento ex art. 169 bis L.F., sono a tempo indeterminato e richiamano, in tema di durata/risoluzione del rapporto, la disciplina prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore;

considerato inoltre che, in relazione al contratto di agenzia stipulato con il sig. (doc 64.5), la stessa ricorrente ha affermato e allegato la missiva ricevuta dall' da cui emerge che l' agente ha comunicato l'avvenuta cessazione del rapporto a far data dal 31.12.2012;

rilevato altresì che il contratto di agenzia stipulato con la società s.r.l. (doc. 64.7) prevede espressamente all'art. 12 (clausola risolutiva espressa) lettera b) la cessazione del mandato, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso alcuno, nel caso in cui il preponente cessi la produzione e/o commercializzazione dei prodotti, indipendentemente dai motivi di tale cessazione, sì che è lecito chiedersi perché mai la società non si sia avvalsa di tale clausola posto che per sua stessa ammissione (doc. 64) ha cessato la produzione dei prodotti oggetto del contratto fin dal marzo 2012;

considerato che analoga clausola risolutiva espressa è contenuta anche nei contratti di agenzia stipulati con il sig. (doc. 64.6), nonché con quelli stipulati con le società International B.V. e (doc. 64.9, 64.10 e 64.11, peraltro prodotti solo in lingua inglese senza alcuna traduzione), contratti quest'ultimi regolati della legge italiana;

ritenuto pertanto che si prospettano profili di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione allo scioglimento dei predetti contratti di agenzia ex art. 169 bis. L.F.;

considerato, in relazione ai contratti di consulenza, che l' incarico conferito in data 14.6.12 da alla società s.r.l. espressamente prevede la facoltà per il committente di sospensione/annullamento della consulenza, fermo restando il trattenimento da parte della società di consulenza dell'importo pattuito di € 4.000,00, oltre Iva, a titolo di rimborso spese forfetario;

considerato pertanto che per i motivi già addotti, avendo la società la possibilità di sciogliersi unilateralmente da rapporto in qualsiasi momento, la richiesta autorizzazione si palesa inammissibile;

considerato, in relazione ai due contratti commerciali stipulati con in data 9.11.2007 – accordo di vendita e accordo di assistenza concernenti l'utilizzo di un software, il primo di durata ventennale e il secondo di durata annuale rinnovabile di anno in anno salvo tempestiva disdetta –, che appare necessario che parte ricorrente precisi le prestazioni rese effettivamente da e i corrispettivi realmente corrisposti da in conformità alle previsioni contrattuali;

considerato quanto all'istanza di autorizzazione allo scioglimento degli otto contratti di leasing, rispetto ai quali è già stata autorizzata la sospensione con provvedimento di questo Tribunale del 27.2.2013 (doc. 33), che la stessa appare viceversa ammissibile, salvo quanto sotto specificato in merito all'indennizzo, dal momento che, a differenza dei contratti di agenzia e del contratto di consulenza di cui sopra, non è data facoltà all'utilizzatore di recedere dal contratto in qualsiasi momento, salvo preavviso, tranne il caso, non ricorrente nella fattispecie, di modifica unilaterale da parte del concedente delle condizioni economiche del contratto, con la conseguenza che, in mancanza dell'autorizzazione richiesta, si troverebbe costretta a dare esecuzione al rapporto, con pagamento in prededuzione dei relativi canoni rispetto a beni di fatto inutilizzati in quanto non più strumentali all'attività produttiva della società come ridisegnata e ristrutturata ai sensi del piano concordatario;

rilevato, quanto al contratto di fornitura stipulato con _____ sarl in data 13.5.11, che appare necessario che parte ricorrente produca una traduzione asseverata in lingua italiana;

considerato quanto all'indennizzo cui ha diritto il contraente "in bonis", ex art. 169 bis, comma 2, L.F., che dall'atto depositato il 18.6.2013 risulta come la società ha considerato come vero e proprio debito concorsuale l'indennizzo determinato per gli agenti – nel caso di specie privilegiato -, nonché quello a favore di _____ in relazione allo scioglimento dei contratti di derivati già autorizzato dal Tribunale – inserito nella classe B dei creditori chirografari Istituti di credito strategici- " in quanto calcolabile sulla base di elementi oggettivi", mentre in relazione ai contratti di leasing e agli altri contratti minori di cui ha chiesto l'autorizzazione allo scioglimento, o per la difficoltà di determinarlo o perché la società ha reputato non sia dovuto alcun indennizzo, ha appostato dei fondi in chirografo rispettivamente per € 865.000 – in ricorso – e/o € 965.000 – secondo relazione dell'attestatore – per i primi e di € 100.000,00 per i secondi (cfr. pag.39-41, pag. 56, pag 68 in nota e pagg.76-77 atto 18.6.2013 , pag. 66 attestazione dott. Bonivento doc. 88);

ritenuto che tale impostazione, per quanto sopra già rilevato, non appare ammissibile in relazione in particolare agli indennizzi certamente dovuti per lo scioglimento dei contratti di leasing – potendo viceversa in astratto il debitore concordatario, ove motivi adeguatamente, non prevedere alcun indennizzo se dallo scioglimento unilaterale del contratto non derivi alcun pregiudizio a carico del terzo contraente "in bonis" dal momento che quest'ultimo ha diritto ad un indennizzo equivalente, in punto "quantum" al danno che gli dovrebbe essere risarcito, sia a titolo di danno emergente sia a titolo di lucro cessante, secondo le regole generali, così interpretando l'espressione normativa " indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento" -, dal momento che attraverso la creazione del fondo la ricorrente finisce per togliere a dei creditori concorsuali il diritto di voto ed escludere la considerazione dei relativi crediti ai fini del raggiungimento delle maggioranze di legge, essendo del tutto irrilevante la prospettata difficoltà nel quantificare tale indennizzo, ben potendo eventualmente la società di leasing contestare la suddetta determinazione nelle sedi opportune;

rilevato che la società a pag. 57 dell'atto 18.6.13 ha previsto un fondo spese in produzione per € 1.000.000,00 (€ 1.070.000,00 secondo la relazione del dott. _____ pag 50) a fronte dei compensi dei professionisti incaricati dalla società per la predisposizione della domanda, della proposta e del piano concordatario e dell'attestatore,

ritenuto che quanto meno il compenso del legale per l'attività compiuta fino al deposito del ricorso ex art. 161, comma VI, L.F. non può ritenersi prededucibile, bensì credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;

ritenuto infatti che tale credito è sorto anteriormente al deposito e alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato;

ritenuto pertanto che in seguito all'abrogazione della norma di cui all'art. 182 quater L.F., tutti i crediti dei professionisti anteriori possono solo rientrare nell'art. 111, comma 2, L.F., quali crediti sorti "in funzione" di una procedura concorsuale, ma ciò vale nell'ambito della successiva ed eventuale procedura fallimentare, con conseguente applicazione dei relativi principi che richiedono, quindi, la previa presentazione di una domanda di insinuazione al passivo che spetterà poi al G.D. valutare non solo nel " quantum", ma anche nell'"an", se cioè gli stessi possano effettivamente considerarsi " in funzione" e pertanto sorti per la buona riuscita/ammissione del concordato;

ritenuto che deve viceversa escludersi qualsiasi prededuzione di tali crediti nel concordato, ove vanno considerati crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;

rilevato come peraltro tale principio vale in relazione ai crediti dei professionisti da ritenersi concorsuali, ex art. 184 L.F., e non invece in relazione a quelli sorti dopo il deposito/ pubblicazione della domanda, ove le prestazioni vengono rese successivamente e che quindi sono fuori dal campo di applicazione dell'art. 184 L.F. e devono essere pagati integralmente (si pensi per esempio all'attestazione prevista dall'art. 182 quinquies, commi I e IV, L.F., all'integrazione dell'attestazione ex art. 161, comma III, L.F., all'attività successiva al deposito del concordato "in bianco", ecc.);

ritenuto opportuno che parte ricorrente distingua in dettaglio gli importi dovuti a ciascun professionista producendo gli eventuali accordi intercorsi;

considerato inoltre che in relazione alla voce della situazione patrimoniale al 31.3.13 “crediti verso clienti” (pag. 62 atto 18.6.13 e pag.35 relazione Dott.) appare necessario che vengano indicati quali sono i crediti svalutati per complessivi € 4.593.000 i criteri adottati; rilevato che appare altresì necessario che parte ricorrente precisi in relazione alla voce “disponibilità liquide” quanto e da chi è stato eseguito il pignoramento della somma di €121.000,00 sul conto attivo della società presso s.p.a.;

rilevato che la proposta concordataria prevede la suddivisione dei creditori chirografi in tre classi: classe A “Fornitori strategici”; classe B “Istituti di credito strategici” e classe C “Altri creditori”; considerato che, in relazione alla classe A, parte ricorrente ha illustrato a pag. 83 dell’atto 18.6.13 i criteri utilizzati per la selezione degli stessi, specificando in nota che in caso di fornitori “fungibili” (in particolare vettori) la società ha ritenuto di considerare strategici solo quelli che per qualità del servizio offerto ovvero per economicità delle offerte contrattuali consentono di conseguire un risultato in termini di rapporto qualità/prezzo che agevola l’esecuzione del Piano, ed ha allegato sub doc. 84 l’elenco dei predetti fornitori, copia degli impegni contrattuali assunti e una scheda informativa con evidenziate le ragioni, caso per caso, in base alle quali la società ha ritenuto la strategicità di ciascuno di essi;

rilevato in generale che le valutazioni addotte nelle varie schede, spesso simili se non identiche tra loro, in ordine all’essenzialità della prestazione/servizio, alla qualità e caratteristiche del prodotto, alla convenienza dei prezzi e/o delle condizioni di pagamento, all’affidabilità e disponibilità del fornitore, ecc..., non trovano alcun riscontro oggettivo e alcuna possibilità di comparazione rispetto ad altri, risolvendosi quindi in mere affermazioni di parte;

considerato che la prova di quanto affermato appare particolarmente necessaria in relazione ai fornitori di prestazioni “fungibili”, quali sono quelli nel campo del trasporto, del noleggio e dell’imballaggio, in considerazione della maggiore percentuale di soddisfazione garantita – 75% - rispetto ad altri fornitori di prestazioni/servizi analoghi inseriti nella classe C – 20%-;

rilevato che per il fornitore, così come per altri, la scheda allegata non indica neppure specificamente le ragioni di strategicità;

considerato che per i fornitori non sono stati prodotti i contratti in essere ivi richiamati; ritenuto in relazione agli Istituti Bancari strategici di cui alla classe B (), dei quali in data 27.7.13 parte ricorrente ha depositato le lettere di impegno, subordinate all’ammissione al concordato, a ripristinare l’utilizzo delle linee cd. “autoliquidanti”, assistite da cessione dei crediti con notifica avente data certa, per l’importo complessivo di € 6.000.000,00 nel corso dell’intero periodo quadriennale previsto dal piano concordatario, che appare necessario che parte ricorrente produca i relativi contratti;

P.Q.M.

concede alla società ricorrente termine di giorni 15, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento e soggetto alla sospensione nel periodo feriale, per fornire le precisazioni, i chiarimenti, produrre la documentazione di cui alla parte motiva, nonché apportare le modifiche eventualmente ritenute necessarie, riservando all’esito ogni ulteriore provvedimento.

Si comunichi
Padova, li 27.7.13
Il G.R.